

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse del Sig. Giuseppe Polizzi **OMISSIS**

, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Michele Bonetti (c.f. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (c.f. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org e avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati presso il proprio studio sito a Roma in via San Tommaso D'Aquino, n. 47.

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t.
nonchè dei controinteressati in atti

PREMESSO IN FATTO

Il Sig. Polizzi è un insegnante che da anni lavora alle dipendenze del M.I.M.

A partire dall'a.s. 2013-2014, il ricorrente ha lavorato nella provincia di Bergamo. Nel 2020, poi, sceglieva di trasferirsi in Sicilia, regione di nascita e in cui risiede la sua famiglia, iscrivendosi nelle graduatorie della provincia di Siracusa.

Nell'a.s. 2020-2021 il Prof. Polizzi stipulava due contratti su spezzoni per la classe di insegnamento B003 svolgendo servizio presso l'I.S. "Reali" di Noto e presso l'I.S. "L. Einaudi" di Siracusa ed un ulteriore contratto per la classe di insegnamento B015, svolgendo servizio presso l'I.I.S.S. "A. Gagini" di Siracusa.

Nel 2021-2022 il Prof. Polizzi non veniva convocato in quanto non in posizione utile e rimaneva senza lavoro a carico dei genitori con lui conviventi, madre casalinga e padre pensionato con un finanziamento a cui far fronte.

Per l'anno scolastico in corso, dunque, il Prof. Polizzi ambiva a stipulare un incarico annuale sulla classe di insegnamento B015, considerando che per tale classe vanta ben 103 punti. Il Polizzi presentava domanda di aggiornamento della II fascia delle GPS per entrambe le classi di insegnamento (B003 e B015), con domanda del 29 maggio



2022, protocollata dal sistema con n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7674725.29-05-2022.

In data 2 agosto 2022 venivano pubblicate le GPS da parte dell'USP di Siracusa con nota prot. 10233 e il Prof. Polizzi risultava validamente ivi inserito. Anche all'esito della pubblicazione delle graduatorie definitive, intervenuta con nota 13794 del 13 settembre 2022, il Prof. Polizzi risultava validamente inserito **a pieno titolo nelle suddette graduatorie, in posizione n. 5 per la classe B015 con n. 103 punti e in posizione n. 18 per la classe B003 con n. 89 punti.**

Il Prof. Polizzi, dunque, visto l'Avviso M.I.M. pubblicato in data 1 agosto 2022 con prot. n. 28656, si accingeva a presentare la c.d. scelta delle sedi.

Dalla schermata personale tuttavia il Polizzi, pur visualizzandosi regolarmente inserito in tutte le graduatorie, non riusciva ad effettuare la scelta delle sedi né per la classe di insegnamento B015 (per la quale sarebbe stato certamente assunto) né per l'insegnamento nel sostegno con le c.d. graduatorie incrociate e ciò per una problematica tecnica del sistema informatico messo a disposizione del MIM.

Come si evince dall'immagine riportata di seguito, infatti, al Polizzi era possibile effettuare la scelta delle sedi solo per la classe B003, classe di insegnamento per la quale, considerata la posizione in graduatoria, non è stato convocato.

Insegnamenti

Nella presente domanda potrai esprimere preferenze per i seguenti insegnamenti:

Tipo Graduatoria	Insegnamento	Incluso con riserva	Rinuncia
GPS Fascia 2	B003 - LABORATORI DI FISICA		

Il ricorrente entro il termine previsto dal M.I.M. per la scelta delle sedi (cioè entro le ore 12:00 del giorno 16 agosto 2022), inoltrava all'Amministrazione una pec nella quale segnalava la problematica richiedendo l'apertura del portale per effettuare la scelta delle sedi per la classe B015 nonché per la convocazione da graduatoria incrociata sul sostegno. A tale pec, tuttavia, non riceveva riscontro.

Il Polizzi si attivava quindi immediatamente comunicando la scelta delle sedi in forma "cartolare", sempre a mezzo pec, considerando la problematica occorsa ascrivibile esclusivamente ad un problema informatico e del tutto indipendente dalla sua volontà.



Il Prof. Polizzi, nella suddetta istanza, precisava di accettare *“qualsiasi spezzone orario o cattedra completa al 30 Giugno o 31 Agosto, dando priorità alla cattedra completa o con più ore al 31 Agosto o 30 Giugno, per le seguenti scuole: SRIS01400G “Michelangelo Bartolo” Pachino; SRIS016007 “Matteo Raeli” Noto; SRIS017003 “Archimede” Rosolini; SRIS024006 “A. Rizza” Siracusa; SRTF01000Q “E.Fermi” Siracusa; SRIS004001 “Filadelfo Insolera” Siracusa; SRIS02200E “I.I.S.S. LICEO ARTISTICO “A GAGINI” Siracusa; SRIS029009 “L. Einaudi” Siracusa; SRIS003005 Istituto Istruzione Superiore Palazzolo Acreide di Palazzolo Acreide; SRIS00600L Ist. Prof. Di Stato “A.Moncada” Lentini; SRIS009004 Istituto “Ruiz” di Augusta.*

Inoltre do la preferenza ai comuni di Portopalo di CapoPassero, Pachino, Noto, Rosolini, Avola, Belvedere, Siracusa, Priolo Gargallo, Melilli, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Floridia, Brucoli, Ferla, Cassaro, Buscemi, Buccheri, Solarino, Francofonte, Villasmundo, Augusta, Carlentini e Lentini. Infine do la preferenza ai distretti 056,059,058,057,055”.

Per di più, il ricorrente provvedeva ad inoltrare, per il tramite della scrivente difesa, una istanza all'Amministrazione, rimasta a tutt'oggi senza riscontro alcuno.

Eppure dalla semplice analisi dei bollettini delle nomine appare evidente come soggetti con punteggi inferiori a quello di parte ricorrente abbiano ottenuto contratti presso sedi da lui opzionate e dunque a lui spettanti. A mero fine esemplificativo e non esaustivo si riporta come con bollettino del 9 settembre 2022 veniva nominata sulla scuola SRIS024006 “A. Rizza” Siracusa – scelta dal Polizzi – per la classe B015 e per un contratto “FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE” la Sig.ra Iacono Concetta, nominata, senza diritto di precedenza, dalla II fascia GPS con punti 84,50 e, ancora, analogamente con bollettino del 29 settembre 2022 veniva nominato sulla scuola SRTF01000Q “E.Fermi” Siracusa - scelta dal Polizzi – per la classe B015 e per un contratto “FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE” il Sig. Puliatti Davide, nominato, senza diritto di precedenza, dalla II fascia GPS con punti 93).



Ciò senza considerare le cattedre assegnate sul sostegno da graduatoria incrociata ove, come da prospetto che si rimette di seguito, sono stati nominati addirittura soggetti con 13 punti.

Classe di concorso	Fascia	Posizione	Punteggio	Codice scuola	Denominazione scuola
ADSS - SOSTEGNO S	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	607	76	SRIS011004	"PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI
ADSS - SOSTEGNO S	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	956	60.5	SRIS011004	"PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI
ADSS - SOSTEGNO S	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	1000	59	SRIS011004	"PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI
ADSS - SOSTEGNO S	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	1070	56	SRIS011004	"PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI
ADSS - SOSTEGNO S	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	2096	33.5	SRIS011004	"PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI
ADSS - SOSTEGNO S	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	2426	31	SRIS011004	"PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI
ADSS - SOSTEGNO S	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	2616	29.5	SRIS011004	"PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI
ADSS - SOSTEGNO S	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	4309	14	SRIS00600L	IST. PROF. DI STATO "A.MONCADA" LENTINI
ADSS - SOSTEGNO S	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	4405	13	SRIS011004	"PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI

Tali problematiche hanno pregiudicato gravemente la posizione del Prof. Polizzi che, a ben 40 anni e per cause imputabili unicamente all'Amministrazione, ad oggi vive completamente a carico dei propri genitori i quali percepiscono solo la pensione del padre il quale ha anche un finanziamento a cui far fronte.

Tali elementi non possono non essere considerati in punto di *periculum* in quanto parte ricorrente rischia di non avere sostentamento per sé e per la propria famiglia.

IN DIRITTO

I. ERRONEITÀ NEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12, COMMI 3 E 4 DELL'O.M. N. 112/2022. VIOLAZIONE DELLA NOTA N. 28597 DEL 29 LUGLIO 2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. MANCATO SOCCORSO ISTRUTTORIO.

1. Il Prof. Polizzi è ad oggi disoccupato e senza mezzi di sostentamento a causa di un mal funzionamento del sistema informatico predisposto dal Ministero dell'Istruzione per effettuare la c.d. scelta delle sedi, procedura che gli è stata completamente preclusa per cause a lui non imputabili.

Il Ministero, difatti, a partire dall'a.s. 2021/2022, ha predisposto un sistema per il quale la domanda di inserimento nelle graduatorie per gli insegnanti non sembra essere più sufficiente come manifestazione di interesse all'insegnamento, pertanto viene richiesto



ai docenti di effettuare la “scelta delle sedi”. In difetto di inoltro della scelta delle sedi tramite il sistema informatico, il docente risulta rinunciatario, per qualsivoglia tipo di incarico, per l’anno scolastico di interesse.

Ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 112/2022, difatti, è previsto che *“attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre”* e ancora ***“La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”***.

Al fine di dare esecuzione a tale disposizione, veniva pubblicata la nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022, nella quale si legge che *“<<Nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022 e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 112/22; dette istanze potranno essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle “Istanze on line”>>.*



Il Prof. Polizzi, dunque, dopo aver inoltrato entro il 31 maggio 2022 la domanda di aggiornamento di tutte le graduatorie per le quali aveva titolo, ai sensi dell'O.M. 112/2022, entro il 16 agosto 2022 si accingeva a presentare domanda di scelta delle sedi. Il sistema informatico, tuttavia, pur avendo acquisito la domanda per le due classi di concorso per le quali il Polizzi ha titolo (B003 e B015), circostanza che emerge chiaramente dalla pubblicazione delle graduatorie, non consentiva al docente di effettuare la scelta delle sedi per la classe B015 e per l'insegnamento sul sostegno da graduatorie incrociate.

Tale problematica veniva tempestivamente, ed entro i termini previsti dalla nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022, segnalata dal Polizzi alla competente Amministrazione che, tuttavia, semplicemente sceglieva di non rispondere e non risolvere il problema.

Il Polizzi, dunque, non aveva altra scelta che inoltrare la scelta delle sedi in maniera cartolare (a mezzo pec) ma l'Amministrazione non ne teneva conto.

2. La posizione dell'odierno ricorrente, come si è avuto modo di precisare, è stata irrimediabilmente compromessa a causa di un problema informatico sul portale del M.I. che non consentiva al Polizzi di formulare la scelta delle sedi.

Il sistema informatizzato di attribuzione degli incarichi, a questo punto, assumeva la posizione del Polizzi al pari di quella di un rinunciatario, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 3 e 4, dell'O.M. n. 112/2022. Tali disposizioni, però, non sono applicabili alla posizione del ricorrente in quanto la mancata scelta delle sedi non è a lui imputabile ma appare altresì imputabile unicamente all'Amministrazione resistente. Lo strumento telematico in questione e di cui si censura il funzionamento è stato introdotto con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217), al fine di digitalizzare la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi, tra cui quello in parola.



L'utilizzo del sistema informatizzato, previsto a norma dell'art. 12 del su citato Decreto Legislativo, tuttavia, non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Trentino Alto Adige con la Sentenza del 15 aprile 2015, n.149, con la quale ha affermato che il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un'amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza tra mezzi e uomini, con la conseguenza che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, sono oggettivamente imputabili all'Amministrazione. Pertanto *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”*.

Nessun insegnante, dunque, può essere leso per problematiche legate esclusivamente al sistema informatico e, nel caso in cui si dovessero verificare malfunzionamenti, si riterrà responsabile direttamente l'Amministrazione che non ha provveduto alla rettifica dell'errore verificatosi quando richiesto.

Dello stesso tenore anche i provvedimenti del TAR Lazio il quale, con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *“è **iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali** (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) **ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non** (almeno non esclusivamente) **imputabili al richiedente**. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione*



amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”.

E, ancora, il TAR Toscana, con la sentenza n. 1073/2016 ha avuto modo di precisare che la piattaforma utilizzata dal Ministero deve essere uno strumento per meglio servire il cittadino e per far funzionare meglio il servizio reso dalla P.A., non può certo porsi come mezzo discriminatorio e lesivo per gli insegnanti.

Non vi è dubbio, in tale contesto, che la mancata presentazione della scelta delle sedi sia ascrivibile esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal M.I. e, dunque, il Ministero medesimo debba procedere alla rettifica delle anomalie causate dal mal funzionamento della piattaforma tramite l'attribuzione al Prof. Polizzi del relativo incarico.

II. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO, DELL’AFFIDAMENTO, DELLA LEALE COLLABORAZIONE E DEL BUON ANDAMENTO. SULLA LEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA DI INOLTRO DELLA SCELTA DELLE SEDI E SULLA DEROGA ALLA “RINUNCIA” IMPLICITA.

1. Quanto dedotto palesa una violazione del principio meritocratico. Nel caso di specie, infatti, l'odierno ricorrente è stato sopravanzato nelle convocazioni da soggetti con punteggi deteriori senza che quest'ultimi godessero di alcun diritto di precedenza in quanto il sistema ha riconosciuto il ricorrente come “rinunciatario”. Ciò non solo testimonia inequivocabilmente che l'azione dell'Amministrazione sia stata viziata, ma anche che l'oggettività nella valutazione dei candidati che deve caratterizzare le procedure assunzionali sulla base di elenchi graduati (procedure concorsuali per titoli) è assolutamente venuta meno.

La circostanza che i posti ambiti dal ricorrente siano stati assegnati a soggetti con punteggi notevolmente più bassi, spinge a rilevare una violazione del principio del buon andamento della P.A., cristallizzato all'interno dell'art. 97 della Carta Costituzionale. Ebbene, l'articolo citato statuisce che l'operato dell'Amministrazione deve essere orientato, tra gli altri, al rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza. Alla luce di tale assunto, non si vede quindi come possa configurarsi come efficiente



l'operato dell'Amministrazione nel momento in cui non abbia tenuto conto, visto il problema informatico immediatamente segnalato, la scelta delle sedi inoltrata in maniera cartolare.

Tale scelta, peraltro, rappresenta una mera formalità in quanto il Polizzi, avendo presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie nel maggio del 2022, ben aveva manifestato l'interesse a ricevere l'incarico. L'incombenza richiesta dal Ministero, invero, appare di dubbia legittimità e l'aver inteso il ricorrente quali rinunciatario è a maggior ragione errato, illogico ed illegittimo in quanto il ricorrente ha espresso il proprio interesse a partecipare alla procedura plurime volte a mezzo pec. Sul punto si è già espresso il Consiglio di Stato su vicenda analoga a quella che ci occupa che, con la sentenza n. 1419 del 6 marzo 2018, ha chiarito che **le richieste di parte ricorrente devono essere accolte “non tanto per il fatto che l'Amministrazione abbia privilegiato (anche per intuibili ragioni di maggiore efficienza ed economicità nell'esame delle domande ricevute attraverso canale informatico) l'utilizzo dello strumento elettronico, a svantaggio di quello cartaceo, quanto piuttosto per il fatto che essa non ha curato la predisposizione del format delle domande di partecipazione alla procedura in questione in modo tale da assicurare dei ‘campi’ di scrittura entro i quali coloro che vi fossero stati interessati (come l'odierna appellante) potessero riferire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i loro casi”**.

Il Consiglio di Stato, dunque, sostiene che possano essere accolte le domande presentate in maniera diversa da quella prevista dagli atti ministeriali quando vi siano circostanze particolari tali da non poter essere acquisite dal sistema come, invero, è accaduto nel caso di specie.

2. Da quanto sino ad ora illustrato e documentalmente comprovato appare evidente come la procedura di nomina sia stata posta in violazione del principio meritocratico nonché di tutti i principi che sorreggono il meccanismo stesso delle “graduatorie”. L'inserimento in un elenco graduato, difatti, ha proprio lo scopo di attribuire ad ogni soggetto un determinato punteggio sulla base di titoli culturali e di servizio, nonché



sulla base di ulteriori caratteristiche individuali che contribuiscono a collocare il candidato in una determinata posizione che lo pone in una situazione di preminenza rispetto ai soggetti collocati in posizioni deteriori. Se, come emerge dalla documentazione versata in atti, senza motivi legati a diritti di precedenza, riserve, ecc., l'odierno ricorrente è stato sopravanzato da soggetti con punteggi inferiori, solo perché la sua scelta delle domande non è stata acquisita per cause a lui non imputabili, è evidente che l'azione dell'Amministrazione risulti viziata.

Nel caso in parola risulta violato l'affidamento del docente nell'operato dell'Amministrazione nonché il principio della certezza dei rapporti giuridici instaurati che impone all'Amministrazione l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare, per l'appunto, un ragionevole affidamento nel destinatario.

Tale assetto è stato recepito dalla giurisprudenza civile e amministrativa che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Per tali ragioni, anche in ossequio al principio del legittimo affidamento e con riguardo alla posizione giuridica assunta dal ricorrente, lo stesso ha diritto a vedersi attribuire l'incarico ambito che sarebbe stato assegnato qualora e se le procedure si fossero espletate correttamente e sulla base dei principi che reggono l'azione amministrativa e le aspettative del cittadino.

Il Polizzi, nella specie, a causa delle surriferite circostanze, ha perso ogni opportunità di lavorare per il corrente anno scolastico.

III. SUL PERICULUM IN MORA. SUI REQUISITI DELLA DOMANDA CAUTELARE.



La situazione testé rappresentata integra senza dubbio alcuno il requisito legittimante il *periculum in mora* ovverosia l'irreparabilità del pregiudizio subito da parte ricorrente, la quale, ove dovesse permanere nella situazione attuale resterebbe privato della possibilità di lavorare per tutto l'anno scolastico, con importanti ripercussioni sulla propria vita personale oltre che professionale.

Come già detto, il ricorrente vive a carico dei propri genitori di cui la madre è casalinga e il padre pensionato che ha anche un finanziamento da pagare. Il Polizzi non percepisce l'indennità di disoccupazione né altro ausilio da parte dello Stato motivo per il quale a causa di un errore imputabile unicamente all'Amministrazione si troverà in serie difficoltà per far fronte alle spese di vita quotidiana per sé e per la sua famiglia. Sul punto si sottolinea come secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente il *periculum in mora* deve essere accertato caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio-economica del lavoratore che, nel caso di specie è particolarmente gravosa, come documentalmente provato in atti.

L'accoglimento del presente ricorso avrebbe come effetto quello di tutelare addirittura l'Amministrazione anche da eventuali azioni risarcitori non solo da parte dell'odierno ricorrente, ma da parte di coloro che in futuro si potrebbero vedere revocati i contratti di lavoro. L'Amministrazione, più volte interpellata e sollecitata, avrebbe dovuto agire in via di autotutela nel rispetto di tutti i diritti coinvolti. Con il presente ricorso il ricorrente chiede di veder rispettata la propria posizione in graduatoria considerando che i soggetti con punteggi inferiori al suo e quindi con una posizione peggiore sono stati a lui, immotivatamente, preferiti.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini della notifica ad eventuali controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, e ritenendo la notifica ex art. 150 c.p.c. non idonea al raggiungimento dello scopo, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (potendo essere le Amministrazioni ritualmente intimate) mediante pubblicazione di avviso ufficiale sul sito del Ministero



dell'Istruzione e, ove ritenuto necessario da parte dell'On.le Giudicante, sul sito dell'USP interessato.

*

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. Polizzi, *ut supra* rappresentato e difeso,

RICORRE

a Codesto On.le Tribunale in veste del Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., anche con eventuale decreto *inaudita altera parte* o fissata l'udienza per la comparazione delle parti ai sensi di legge e qualora la s.v. lo reputi necessaria anche previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, statuisca come segue:

- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato che gli sarebbe spettato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle scelte effettuate e conseguentemente disapplicare eventualmente ogni atto amministrativo che impedisca la stipula del contratto per parte ricorrente per la classe di concorso B015 o in alternativa ADSS in base alla corretta posizione nelle rispettive graduatorie tenendo conto delle scelte delle sedi effettuata dal sig. Polizzi.

Con condanna di parte resistente alle spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria si producono i documenti come da separato indice.

Ai fini del C.U. si dichiara che parte ricorrente ha un reddito familiare non superiore ad euro 35.240,04 e che, pertanto, è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002.

Roma, 14 novembre 2022.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

